

Prot. 3612/20



Tribunale Ordinario di Venezia

Il Presidente del Tribunale

Linee guida in merito all'art. 24 D.L. n. 137/2020 modificato dalla Legge di conversione n. 176/2020. Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze

1. Premessa

Con D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 è stato tra l'altro emanato l'art. 24 che ha previsto il deposito di tutti gli atti, documenti, istanze comunque denominate, mediante posta elettronica certificata.

La predetta norma è stata modificata ed integrata dalla Legge di conversione 18 dicembre 2020 n. 176 che ha risolto rilevanti questioni in tema di possibilità di depositare in via telematica le impugnazioni e gli altri atti assimilabili a queste, come le opposizioni ai decreti penali di condanna, ha dettato una disciplina specifica nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, ha disciplinato le ipotesi di inammissibilità dei depositi in via telematica.

Le presenti linee guida, senza naturalmente sostituirsi alle valutazioni di merito dei singoli giudici, intendono fornire dei suggerimenti pratici per evitare di incorrere in fattispecie di inammissibilità e decadenza e sostituiscono le precedenti emanate in data 7 dicembre 2020.

2. Modalità per il deposito degli atti

Il comma 4° del cit. art. 24 prevede, tra l'altro: *"Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in*

apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati , pubblicato nel portale dei servizi telematici”

A tal fine, il Ministero della Giustizia ha assegnato al Tribunale penale di Venezia n. 3 caselle pec:

depositoattipenali1.tribunale.venezias@giustiziacert.it **per le comunicazioni per le cancellerie GIP GUP**

depositoattipenali2.tribunale.venezias@giustiziacert.it **per le comunicazioni indirizzate alle cancellerie dibattimento e post dibattimento penale**

depositoattipenali3.tribunale.venezias@giustiziacert.it **per le cancellerie Tribunale del Riesame e Misure di prevenzione**

Per il Tribunale del Riesame, sulla base di quanto si ribadirà in seguito, è altresì utilizzabile per le richieste di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali la casella di pec riesame.tribunale.venezias@giustiziacert.it

I depositi dovranno pertanto avvenire presso le caselle pec indicate per ciascun ufficio cui gli atti saranno indirizzati, tenuto conto che è stato già indicato per ognuno dei settori interessati il personale da abilitare.

Si raccomanda il più rigoroso rispetto delle caselle di posta a ciò dedicate, potendo l'invio ad una casella di posta elettronica diversa a quella dell'ufficio cui l'atto è destinato produrre, in caso di impugnazione o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali o reali, l'inammissibilità dell'atto [cfr. comma 6 *sexies*, lett. e) art. 24] e, comunque, in caso di altri atti per cui non è prevista l'inammissibilità, da un lato, cagionerà disfunzioni per le cancellerie, costrette a trasmettere a quella competente l'atto inviato, e, dall'altro, provocherà ritardi nella concreta ricezione dell'atto.

Al contrario, non è assolutamente consentito il deposito di atti con invio a pec diverse da quelle sopra indicate (p.es., le pec generali dell'ufficio): in tal caso il deposito non produce effetti in quanto la deroga normativa al deposito cartaceo è consentita solo utilizzando le pec individuate dalla DGSIA.

Nel contempo, le comunicazioni diverse dagli atti propri di ogni singola pec (p.es., richiesta di appuntamenti, chiarimenti, adempimenti di cancelleria, etc.) dovranno essere inviate alle pec di ogni singolo ufficio, diverse da quelle del deposito degli atti penali, al fine di evitare di intasare le pec a ciò dedicate.

3. Forma degli atti da depositare

Gli atti allegati alla PEC dovranno rispettare i requisiti stabiliti dall'art. 3 del provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia del 09.11.2020 che si riporta di seguito:

«1. L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari indicati nell'art. 2, rispetta i seguenti requisiti:

è in formato PDF;

è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti;

non è pertanto ammessa la scansione di immagini;

è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

2. I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:

sono in formato PDF;

le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi.

3. Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante. 4. La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata assegnata all'ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze è pari a 30 Megabyte.»

“Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata.” (cfr. comma 4°, art. 24)

Nell'oggetto della PEC dovranno essere indicati i seguenti dati:

- 1) tipologia dell'atto allegato;
- 2) R.G.N.R. di pertinenza del relativo procedimento penale;
- 3) data dell'udienza;
- 4) nome del Giudice o del Presidente del Collegio.

Non saranno accettati atti inviati, come già avvenuto, in formato Word, OCR o JPEG o atti privi della sottoscrizione digitale.

Il personale di cancelleria, in assenza di fascicolo telematico, provvederà, altresì, all'inserimento nel fascicolo cartaceo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.

4. Disciplina speciale per la Sezione del Riesame

Il comma 6 *quinquies*, secondo periodo, del cit. art. 24, prevede: “Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6 -ter , è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.”

Ciò postula che il deposito dei richiamati atti destinati alla Sezione del Riesame deve avvenire **esclusivamente** utilizzando le pec sopra ricordate:

riesame.tribunale.veneziah@giustiziacert.it

depositoattipenali3.tribunale.veneziah@giustiziacert.it

Va rammentato che, ai sensi del comma 6 *sexies*, lett. e) dell'art. 24, il deposito in una casella di pec diversa da quelle specificamente previste, costituisce causa di inammissibilità dell'atto di impugnazione.

5. Data di deposito dell'atto

Ai sensi del comma 4° dell'art. 24, “Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza”

Si raccomanda in ogni caso il deposito dell'atto entro l'orario di apertura delle cancellerie (ore 14,00), tenuto conto che per i depositi eseguiti oltre l'orario di cancelleria, che pertanto saranno materialmente acquisiti dalla cancelleria e trasmessi al giudice soltanto

il giorno successivo, è possibile ritenere che valga il principio, già acquisito in procedura civile, della scissione degli effetti dell'atto tra il notificante ed il destinatario, nel senso che non si produrranno gli effetti decadenziali a carico di colui nel cui interesse l'atto venga depositato qualora la ricevuta di avvenuta consegna sia generata entro il giorno di scadenza mentre i termini posti a carico del giudice o della cancelleria decorreranno dal giorno utile successivo. (cfr., anche Cass. n. 32566/2020: "*l'attestazione di deposito, da cui possono farsi scaturire gli effetti di legge, lungi dal derivare dalla ricevuta di ricezione del messaggio di posta da parte del sistema in uso agli uffici giudiziari, è costituita piuttosto dall'annotazione nel «registro» e dall'inserimento dell'atto nel «fascicolo telematico».*").

6. Natura degli atti da inviare via pec

Quanto alla natura degli atti da inviare via pec, la modifica dell'art. 24, con l'introduzione del comma 6 *quinquies* a seguito delle modifiche operate dalla L. n. 176/2020 di conversione del D.L. n. 137/2020, consente di affermare che "*le disposizioni di cui ai commi 6 -bis , 6 -ter e 6 -quater si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354.*"

Deve, pertanto, ritenersi superata la sentenza della S.C. n. 32566/2020: "*L'unico ambito di applicazione della previsione normativa d'urgenza è, quindi, costituito dalla regolamentazione delle modalità di deposito degli atti di parte per i quali il codice di rito non disponga modalità e forme particolari.*", dovendo, al contrario, affermarsi che il deposito telematico sia consentito per tutti gli atti di natura processuale, ad eccezione delle comunicazioni diverse dagli atti propri di ogni singola pec (p.es., richiesta di appuntamenti, chiarimenti, adempimenti di cancelleria, etc.) che dovranno essere inviate alle pec di ogni singolo ufficio, diverse da quelle del deposito degli atti penali, al fine di evitare di intasare le pec a ciò dedicate.

7. Previsioni di inammissibilità

Il comma 6 *sexies* del cit. art. 24 prevede:

"Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6 -bis l'impugnazione è altresì inammissibile:

- a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;*
- b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6 -bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;*
- c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4;*
- d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;*
- e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale*

di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4."

Si raccomanda, pertanto, a pena di incorrere nell'inammissibilità prevista dalla Legge, di volersi attenere a quanto specificamente indicato dalla norma.

6. Disposizioni finali

Va disposto che la presente nota, che sostituisce integralmente quella precedente in data 07.12.2020 sul medesimo tema, sia inserita nel sito WEB del Tribunale, con espressa autorizzazione anche all'inserimento nel sito WEB del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, e richiesta di trasmissione ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto ed alla Camera Penale Veneziana.

Si comunichi ai Magistrati del settore penale e GIP/GUP, al Dirigente ed ai Direttori Amministrativi dei settori penale e GIP/GUP che cureranno la diramazione al personale interessato

Venezia, 29 dicembre 2020

Il Presidente del Tribunale
Salvatore Lagaria
